

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI INTROD

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:
 - 1) del servizio di nettezza urbana nella parte Ia;
 - 2) della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nella parte IIa, così come previsto:
 - a) dall'art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dall'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
 - c) dal D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991);
 - d) dal Capo III° del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
 - e) dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
 - f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 2 -ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene assunto direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/1982 che lo espleta mediante concessione a impresa specializzata ai sensi dell'art. 6, lett. d) del D.P.R. medesimo.

P A R T E I

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

ART. 3 - DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.
2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitativi, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati, come risulta dalla cartografia allegata SUB "A", i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:
 - 1) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - 2) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 2, comma tre, del D.P.R. n. 915/82.
3. Con motivata deliberazione della Giunta Comunale potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma.

ART. 4 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO A ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI (Art. 59, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Il regime di privativa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene esteso agli insediamenti sparsi, siti, oltre le zone perimetrate come al precedente art. 3 come risulta dalla cartografia allegata SUB "A".

ART. 5 - MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal concessionario con i mezzi definiti nel capitolato di concessione.
2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:
 - a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 3, comma 2, n. 1;
 - b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 3, comma 2, n. 2.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

ART. 6 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in bollo: potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione.

ART. 7 - RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

ART. 8 - DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENITORI (art. 59, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di ml. 400 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità di lt. 40/persona/settimana.
2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

ART. 9 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 con modificazioni, nella Legge 9 novembre 1988, n. 475 e del D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991) le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) ridurre la quantità e la pericolosità della frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

ART. 10 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:
 - per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;
 - per rifiuti urbani pericolosi: quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art. 11;
 - per frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;

- per frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;
- per rifiuti ingombranti: quelli così definiti dall'art. 2 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- per frazioni recuperabili: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
- per recupero: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

ART. 11 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:
 - batterie e pile;
 - prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
 - prodotti farmaceutici.
2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361 convertito, con modificazioni, nella Legge 29 ottobre 1987, n. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 in data 12 giugno 1991.
3. Il servizio è organizzato come segue:
 - a) la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene o altro materiale, la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice, che saranno dislocati secondo le direttive di competenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
4. E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.
5. La Giunta Comunale coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

ART. 12 - FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Il servizio della raccolta della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani sarà assicurato, con gradualità, su tutto il territorio comunale.

ART. 13 - RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.
2. Il conferimento dei rifiuti ingombranti verrà effettuato a cura degli utenti presso l'apposita area attrezzata.

ART. 14 - LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI CONTENITORI

1. La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata dovrà avvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati come dal prospetto che segue:

TIPO DI RIFIUTI	<u>CONTENITORI</u>			TIPOLOGIA
	LOCALIZZAZIONE			
<i>Frazione secca R.S.U.</i>	Da definire			Cassonetti
<i>Frazione secca R.S.U.</i>	Da definire			Cassonetti
<i>Vetro</i>	Determinata dal piano comunale dei rifiuti ai sensi L.R. 16.8.88, n. 37			Campane
<i>Plastica</i>	Da definire			Campane
<i>Metalli</i>	Determinata dal piano comunale dei rifiuti ai sensi L.R. 16.8.88, n. 37			Benne
<i>Carta e cartone</i>	“	“	“	Campane
<i>Rifiuti Ingombranti</i>	“	“	“	Benne
<i>Batterie d'uso domestico</i>	“	“	“	Contentitore speciale
<i>Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F"</i>	Da definire			Idem
<i>Prodotti farmaceutici</i>	Determinata dal piano comunale dei rifiuti ai sensi L.R. 16.8.88, n. 37			Idem

ART. 15 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI

1. Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti, suddivisi come al precedente art. 14, negli appositi contenitori installati nei punti di raccolta predisposti dal Comune.

ART. 16 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA

1. Per la raccolta differenziata il Sindaco firmerà con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico-sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

ART. 17 - FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI

1. Il servizio di lavaggio e disinfezione dei contenitori è delegato, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 93/1981 e dell'art. 3 della L.R. n. 91/1987, alla Comunità Montana "Grand Paradis" che provvede alla sua organizzazione, programmazione e gestione.

ART. 18 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni

sulle:

- a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
- b) modalità di conferimento;
- c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
- d) motivazioni della raccolta differenziata;
- e) esigenze di collaborazione dei cittadini.

ART. 19 - RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune ed i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 2, della Legge n. 475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9-quater, comma 4, della legge citata.
2. Tale convenzione definirà, in particolare, i seguenti aspetti:
 - a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
 - b) la copertura degli oneri relativi;
 - c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

ART. 20 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.
2. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la/e frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.
3. La Giunta Comunale procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

ART. 21 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI.

1. Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti urbani i seguenti rifiuti provenienti da attività di produzione di beni o di servizi nonché da attività artigianali:
 - 1) i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli sotto indicati:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) fatta esclusione per gli imballaggi secondari e terziari ;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria , trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti inclusi i beni durevoli di cui all'art. 44, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi o materiale elettrico in genere;
- pellicole o lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc, ...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

2) Gli accessori per l'informatica.

2. I rifiuti di cui al comma precedente sono assimilati indipendentemente dalla quantità prodotta.

ART. 22 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.

1. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, ha istituito in convenzione con il Comune di Arvier un centro di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

ART.23 - RIFIUTI TOSSICI NOCIVI

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

P A R T E I I

APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 24 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Introd la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 24 BIS - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI ESERCIZIO

1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 5% a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

ART. 25 - ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ed insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 4 Km. e oltre.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.
7. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio computato in dodicesimi.
8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di

interruzione. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 26 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento di nettezza urbana.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per la destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 27 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 26 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 28 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la

detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

ART. 29 - PARAMETRI

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di mq. di superficie dei locali e delle aree tassabili, con un minimo di Lire 20.000 (Euro 10,33) per ogni unità immobiliare a titolo di compartecipazione minima delle spese per la gestione del servizio di smaltimento.

ART. 30 - LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle unità sanitarie locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del comma 4 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.);

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3. Si considerano inoltre tassabili, con l'esclusione delle aree di cui al successivo art. 30, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

ART. 31 - LOCALI ED AREE NON TASSABILI

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 25, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

-

ART. 32 - COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri (area calpestabile), per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Le aree verdi, se assoggettate alla tassa, sono computate per il 25%.

3. Le superfici delle aree scoperte tassabili, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

5. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

ART. 33 - ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali ammessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

- c) le abitazioni di superficie tassabili non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
2. Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle sanzioni.
3. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si definisce l'iscrizione predetta.

ART. 34 - CASI DI RIDUZIONI TARIFFARIE

- 1) La tariffa unitaria della tassa è ridotta del 10%:
 - per le abitazioni di residenza anagrafica nel contribuente che esercita in via continuativa e non occasionale l'attività di recupero diretto dei rifiuti tramite compostaggio.
- 2) la riduzione per autocompostaggio domestico fino alla definizione di una specifica regolamentazione comunale in materia deve essere preceduta da apposita richiesta contenente l'impegno del contribuente sia alla pratica del compostaggio domestico in modo continuativo sia ad assicurare l'accesso del personale incaricato alla verifica delle modalità e o della qualità della sua produzione. Il contribuente è tenuto dimostrare di avere a disposizione un orto, un giardino o un'area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto avente una superficie di almeno 10 metri quadrati per abitante del nucleo familiare.
- 3) Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, su appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi, con effetto dal primo giorno del bimestre solare dell'anno successivo a quello della domanda. Con le medesime modalità dovrà essere denunciato il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni, fatto salvo il recupero del tributo degli interessi e delle sanzioni in caso di omessa dichiarazione.

ART. 35 - DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE

1. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree. Agli effetti della commisurazione della tassa, i locali e le aree tassabili sono così classificati:
 - a) locali destinati ad uso abitazione, compresi le autorimesse e boxes privati, se accessori dell'abitazione, case per ferie e i locali degli agriturismi destinati alla ricezione e alla ristorazione;
 - b) locali destinati ad uso esercizi commerciali al minuto, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi, edicole, aree commerciali, spacci, ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, bar, gelaterie, comprese le cucine, sale da pranzo, depositi commerciali, trattorie commerciali, magazzini;
 - c) locali destinati ad uso stabilimenti industriali, magazzini industriali, laboratori artigianali, magazzini artigianali, autorimesse e boxes privati quando non costituiscono accessori di abitazioni, impianti sportivi, tettoie industriali ed artigianali, impianti tecnici di riscaldamento, locali o aree adibite a distributori di carburante;
 - d) locali destinati ad uso alberghi (compresi eventuali bar e ristoranti), colonie, collegi, pensioni, locande, meublès, camere in affitto;
 - e) aree adibite a campeggi;

- f) locali destinati ad uso uffici pubblici e privati, associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, studi professionali;
- g) locali destinati ad uso circoli privati e di ritrovo, sale da ballo, discoteche, platee per spettacoli all'aperto, platee per balli all'aperto, manifestazioni all'aperto.

ART. 36 – TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Introd la tassa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti.
3. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. E' prevista, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del D.Lgs. 507/93, l'esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 37 - DENUNCE

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 38 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

4. Al fine di un'efficace servizio dovrà essere assicurata la massima collaborazione tra gli uffici. In particolare:

- l'Ufficio Tecnico dovrà assicurare all'Ufficio Tributi, ogni possibile collaborazione;
- l'Ufficio di polizia urbana e amministrativa – licenze e autorizzazioni dovrà assicurare gli adempimenti, in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza;
- l'Ufficio Anagrafe dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

5. Tutti gli uffici comunali dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 39 - RISCOSSIONE

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/93.

2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

ART. 40 - RIMBORSI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di

riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 41 - SANZIONI

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93.

ART. 42 - CONTENZIOSO

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributaria Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1996, n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato alla Direzione delle Entrate per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ART. 43 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli artt. 25, comma 3, art.27 commi 4, art. 28 comma 3, art. 32 commi 2 e 3, che hanno decorrenza dall' 1.1.1995.

2. In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1994. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93.

Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 01.01.1995.

ART. 44 -ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 45 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.